Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 16 febbraio 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 ottobre 1975, n. **851**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo all'applicazione della convenzione europea del 21 aprile 1961 sull'arbitrato commerciale internazionale, firmato a Parigi il 17 dicembre 1962.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo relativo all'applicazione della convenzione europea del 21 aprile 1961 sull'arbitrato commerciale internazionale, firmato a Parigi il 17 dicembre 1962.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 2, terzo comma, dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 ottobre 1975

LEONE

MORO — RUMOR — REALE — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

ARRANGEMENT

RELATIF À L'APPLICATION DE LA CONVENTION EUROPÉENNE SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL

Les Gouvernements signataires des Etats membres du Conseil de l'Europe,

Considérant qu'une convention européenne sur l'arbitrage commercial international a été ouverte à la signature à Genève le 21 avril 1961;

Considérant toutefois que certaines mesures relatives à l'organisation de l'arbitrage prévues à l'article IV de la convention ne se recommandent qu'en cas de différends entre personnes physiques ou morales ayant leur résidence habituelle ou leur siège, les unes dans les Etats contractants où, selon les termes de l'annexe à la convention, il existe des comités nationaux de la chambre de commerce internationale, et les autres dans des Etats où il n'existe pas de tels comités;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 7 de l'article X de ladite convention, les dispositions de celle-ci ne portent pas atteinte à la validité d'accords multilatéraux ou bilatéraux conclus ou à conclure, en matière d'arbitrage, par des Etats qui y sont Parties;

San préjuger l'intervention d'une convention portant loi uniforme sur l'arbitrage actuellement en voie d'élaboration au sein du Conseil de l'Europe,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1er.

Dans les relations entre personnes physiques ou morales ayant leur résidence habituelle ou leur siège dans les Etats Parties au présent arrangement, les paragraphes 2 à 7 de l'article IV de la convention européenne sur l'arbitrage commercial international ouverte à la signature à Genève le 21 avril 1961 sont remplacés par la disposition suivante:

« Si la convention d'arbitrage ne contient pas d'indication sur l'ensemble ou sur une partie des mesures visées au paragraphe 1er de l'article IV de la convention européenne sur l'arbitrage commercial international, les difficultés qui se présenteraient quant à la constitution ou au fonctionnement de la juridiction arbitrale seront réglées par l'autorité judiciaire compétente à la requête de la partie la plus diligente ».

Article 2.

1. Le présent arrangement est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Il sera ratifié ou accepté. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 4, l'arrangement entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification ou d'acceptation.

3. Sous réserve des dispositions de l'article 4, il entrera en vigueur, à l'égard de tout Gouvernement signataire qui le ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, trente jours après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.

Article 3.

1. Après l'entrée en vigueur du présent arrangement, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil dans lequel existe un comité national de la chambre de commerce internationale à adhérer au présent arrangement.

2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet, sous réserve des dispositions de l'article 4, trente jours après la date de son dépôt.

Article 4.

L'entrée en vigueur du présent arrangement à l'égard de tout Etat qui l'aura ratifié, accepté ou y aura adhéré, conformément aux dispositions des articles 2 et 3, est subordonnée à l'entrée en vigueur de la convention européenne sur l'arbitrage commercial international à l'égard dudit Etat.

Article 5.

Toute partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent arrangement en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par le Secrétaire général du Conseil.

Article 6.

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et au Gouvernement de tout Etat adhéré au présent arrangement:

(*a*) toute signature;

(*b*) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;

(*c*) toute date d'entrée en vigueur;

(*d*) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 5.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présent arrangement.

FAIT à Paris, le 17 décembre 1962, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires et adhérents.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:
H. REICHMANN

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:

Pour le Gouvernement de la République de Chypre:

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark:

Pour le Gouvernement de la République française:
sous réserve d'approbation
MICHEL HABIB-DELONCLE

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:
FELICIAN PRILL

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce:

Pour le Gouvernement de la République islandaise:

Pour le Gouvernement d'Irlande:

Pour le Gouvernement de la République italienne:
A. PICCIONI

Pour le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg:

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège:

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède:

Pour le Gouvernement de la République turque:

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne e d'Irlande du Nord:

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.

ACCORDO

RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA SULL'ARBITRATO COMMERCIALE INTERNAZIONALE

I Governi firmatari degli Stati membri del Consiglio d'Europa,

Considerando che una convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale è stata aperta alla firma a Ginevra il 21 aprile 1961;

Considerando tuttavia che alcune misure relative all'organizzazione dell'arbitrato di cui all'articolo IV della convenzione non sono applicabili che in caso di controversie fra persone fisiche o giuridiche aventi la residenza abituale o la loro sede sia negli Stati contraenti ove, in base alle clausole dell'allegato alla convenzione, esistono comitati nazionali della camera di commercio internazionale, sia negli Stati ove non esistono tali comitati;

Considerando che ai sensi del paragrafo 7 dell'articolo X della convenzione summenzionata, le disposizioni di questa non pregiudicano la validità di accordi multilaterali o bilaterali conclusi o da concludere, in materia di arbitrato, da Stati che ne sono Parti;

Tenuto conto che la presente convenzione non pregiudica l'applicazione di una convenzione contenente la legge uniforme sull'arbitrato, attualmente in fase di elaborazione in seno al Consiglio d'Europa,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Nei rapporti fra persone fisiche o giuridiche aventi la residenza abituale o la propria sede negli Stati Parti al presente accordo, i paragrafi da 2 a 7 dell'articolo IV della convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale, aperta alla firma a Ginevra il 21 aprile 1961, sono sostituiti dalla seguente disposizione:

« Se la convenzione di arbitrato non contiene indicazioni sull'insieme o su parte delle misure di cui al paragrafo 1 dell'articolo IV della convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale, tutti i problemi che dovessero sorgere in merito alla costituzione o al funzionamento del tribunale arbitrale saranno sottoposti alla decisione della competente autorità giudiziaria a richiesta della parte più diligente ».

Articolo 2.

1. Il presente accordo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Esso sarà ratificato o accettato. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, l'accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del secondo strumento di ratifica o di accettazione.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, esso entrerà in vigore nei confronti di ogni Governo firmatario che lo ratifichi o l'accetti successivamente, trenta giorni dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.

Articolo 3.

1. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio, in seno al quale esista un comitato nazionale della camera di commercio internazionale, ad aderire al presente accordo.

2. L'adesione si effettuerà mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto, salve restando le disposizioni dell'articolo 4, trenta giorni dopo la data del deposito stesso.

Articolo 4.

L'entrata in vigore del presente accordo nei confronti di ogni Stato che l'abbia ratificato, accettato o che vi abbia aderito, in conformità delle disposizioni degli articoli 2 e 3, è subordinata all'entrata in vigore della convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale nei confronti di tale Stato.

Articolo 5.

Ogni Parte contraente potrà, per quel che la riguarda, denunciare il presente accordo inviandone notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data del ricevimento di detta notifica da parte del Segretario generale del Consiglio.

Articolo 6.

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio ed al Governo di ogni Stato che abbia aderito al presente accordo:

a) ogni firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;

c) ogni data di entrata in vigore;

d) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo.

FATTO a Parigi, il 17 dicembre 1962, in francese ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale ne trasmetterà copia conforme ad ogni Governo firmatario ed aderente.

(*Seguono le firme*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1975, n. **852.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari alla medesima facoltà dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1957, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di malattie infettive della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università degli studi di Sassari, adottate rispettivamente il 5 agosto 1975 e 23 settembre 1975;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università degli studi di Roma, adottate rispettivamente il 23 settembre 1975 e 21 ottobre 1975;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un altro posto di assistente ordinario alla cattedra di malattie tropicali ed infettive della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma, al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di malattie tropicali ed infettive della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di malattie infettive della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari con il decreto ministeriale 19 aprile 1957;

Considerato che gli organi accademici dell'Università degli studi di Sassari hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università ed in particolare della cattedra di malattie infettive della facoltà di medicina e chirurgia;

Considerato che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma nell'adunanza del 23 settembre 1975 ha dichiarato l'affinità fra i due insegnamenti;

Ritenuto che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di malattie infettive della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari con il decreto ministeriale 19 aprile 1957 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Salvatore Delia e che lo stesso ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la cattedra di malattie tropicali ed infettive della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente di ruolo della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di malattie infettive della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari con il decreto ministeriale 19 aprile 1957, è attribuito alla cattedra di malattie tropicali ed infettive della stessa facoltà dell'Università degli studi di Roma.

Il dott. Salvatore Delia, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferito, con il proprio consenso, alla cattedra di clinica delle malattie tropicali ed infettive della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma, a datare dal 1° novembre 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1975, n. **853.**

Recupero e nuova assegnazione di un posto di assistente ordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale fu assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia della letteratura per l'infanzia della facoltà di magistero dell'Università degli studi di Bari;

Vista la rettorale n. 8274 del 3 luglio 1975 con la quale si comunica che il posto in questione è rimasto inutilizzato fin dalla data della sua assegnazione;

Considerato, pertanto, che non si è provveduto alla copertura del posto nei termini fissati dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Ritenuto che per tale ragione siano venuti meno i motivi che a suo tempo determinarono l'assegnazione del posto alla cattedra sopra citata;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di assistente ordinario già assegnato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, alla cattedra di storia della letteratura per l'infanzia della facoltà di magistero dell'Università degli studi di Bari è recuperato.

Art. 2.

Il posto di assistente ordinario di cui al precedente articolo è assegnato alla cattedra di chimica analitica clinica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1975, n. **854**.

Attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali ed ambientali;

Visto l'art. 2, penultimo comma, della legge stessa, che delega il Governo ad emanare norme aventi valore di legge per la disciplina delle attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilità, nonché per le conseguenziali modifiche delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e per l'integrazione degli organici dei ruoli del personale civile di detta amministrazione in corrispondenza ai servizi anzidetti;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui al terzo comma del citato art. 2 della legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla concertata proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per l'interno e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione dell'interno provvede, in attuazione del comma secondo, lettera *c*), dell'art. 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, come modificato dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5:

a) ad esercitare la vigilanza, ai fini di assicurarne l'integrità e la riservatezza, sui documenti che costituiscono eccezione alla consultabilità ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

b) ad autorizzare, nei casi e con le procedure previste dalle disposizioni vigenti, la consultazione degli atti di cui alla precedente lettera *a*);

c) a svolgere i compiti di vigilanza previsti dal titolo IV del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sui documenti che rientrano nella categoria riservata prevista dall'art. 21 del decreto medesimo, che si trovano a qualsiasi titolo in possesso di enti pubblici e di privati.

Art. 2.

Per l'attuazione dei compiti previsti dal precedente art. 1 è istituito nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'interno un ispettorato centrale, cui è preposto un prefetto ispettore generale di amministrazione. Il Ministro può avvalersi, altresì, in sede periferica dei prefetti e, nelle province di Trento e Bolzano, dei rispettivi commissari del Governo.

Il Ministro per l'interno determina con proprio decreto la regolamentazione interna dei servizi.

In relazione ai compiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo, il Ministro per l'interno dispone ispezioni presso l'archivio centrale dello Stato, gli archivi di Stato e le sezioni di archivi di Stato, a mezzo di funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Gli organici dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, appresso indicati, vengono integrati con le seguenti variazioni:

	Numero dei posti
carriera di concetto amministrativa	30
carriera esecutiva:	
ruolo archivio	15
ruolo copia	25

Le piante organiche e le denominazioni delle qualifiche della carriera di concetto amministrativa e della carriera esecutiva sono specificate per ciascun ruolo organico in conformità di quanto disposto negli articoli 18 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Per i documenti prodotti dagli uffici delle amministrazioni dello Stato, l'accertamento della natura degli atti non liberamente consultabili è effettuato dalle commissioni di sorveglianza in occasione degli adempimenti di cui alla lettera *d*) dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. Il provvedimento definitivo è adottato dal Ministro per l'interno, sentito il parere del Ministro per i beni culturali ed ambientali.

Le commissioni di sorveglianza previste dagli articoli 25 e 27 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono modificate nella loro composizione con l'aggiunta di un rappresentante dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal Ministro per l'interno.

Nei casi previsti dagli articoli 32, 33, 34, 39, 42 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il Ministero per i beni culturali ed ambientali e gli organi periferici da esso dipendenti provvedono a segnalare al Ministero dell'interno la presenza di documenti relativi agli ultimi 70 anni. La determinazione degli atti eventualmente non consultabili è effettuata dal Ministro per l'interno, sentito il parere del Ministro per i beni culturali ed ambientali.

Le proposte di scarto di documenti non consultabili di cui al precedente art. 1, lettera *a*), sono inoltrate, per i provvedimenti di competenza, al Ministero dell'interno.

Per gli atti conservati negli archivi di Stato alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'individuazione dei documenti aventi carattere riservato ai sensi

del primo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, è effettuata dal Ministro per l'interno, sentito il parere del Ministro per i beni culturali ed ambientali.

Art. 4.

I sovrintendenti archivistici, ricevuti gli inventari di cui agli articoli 30, lettera *c*), e 38, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ne trasmettono copia al Ministero dell'interno ai fini dell'accertamento dell'esistenza di documenti non consultabili ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto stesso. Analoghe comunicazioni vengono effettuate nei casi previsti dagli articoli 33, 34, 35, 37, secondo, terzo e quarto comma, 38 lettere *e*) ed *f*), 42, 43 e 45.

I provvedimenti adottati dai sovrintendenti archivistici ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono comunicati al Ministero dell'interno al fine di accertare l'esistenza di documenti non ammessi alla libera consultabilità ai sensi degli articoli 21 e 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 5.

I documenti riservati dell'Amministrazione dell'interno sono versati all'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali allorché, per il decorso dei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti, divengono liberamente consultabili.

Art. 6.

Il Ministro per l'interno, ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 1, lettera *b*), del presente decreto, ha facoltà di avvalersi del parere del comitato di settore per i beni archivistici, istituito presso il Ministero per i beni culturali ed ambientali, in relazione al valore storico-culturale dei documenti riservati di cui sia stata richiesta la consultazione.

Art. 7.

Per quanto non contemplato dal presente decreto valgono, in quanto compatibili, le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 300 milioni in ragione di anno, si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante corrispondente riduzione del cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1975

LEONE

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 50

DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1976, n. 13.

Riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di emanare norme sul riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Titolo I

RIORDINAMENTO DEI RUOLI

Art. 1.

Riordinamento dei ruoli del personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte dello Stato.

I ruoli del personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte dello Stato sono riordinati secondo le annesse tabelle *A*, *B*, *C*, *D*.

Art. 2.

Riordinamento dei ruoli del personale degli istituti di istruzione artistica con collocazione atipica

I ruoli dei direttori dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza e il primo, secondo e terzo ruolo dei professori dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza, sono, rispettivamente, riordinati secondo le annesse tabelle *E* e *F*.

Il ruolo degli assistenti delle accademie di belle arti è riordinato secondo l'annessa tabella *G*, quadro I; il ruolo degli assistenti dei licei artistici è riordinato secondo la annessa tabella *G*, quadro II; il ruolo degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dei corsi normali e dei corsi superiori e di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza è riordinato secondo l'annessa tabella *G*, quadro III.

Art. 3.

Riordinamento dei ruoli del personale direttivo ed educativo degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, delle scuole speciali statali.

I ruoli del personale direttivo degli educandati femminili dello Stato e dei convitti nazionali, strutturati nelle due distinte qualifiche di vice-direttrice e vice-rettore e di direttrice e rettore, sono riordinati in con-

formità dell'annessa tabella *B*, secondo le scale parametriche e le permanenze, rispettivamente, dei presidi delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e dei presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

Il ruolo del personale direttivo delle scuole speciali statali è riordinato con l'attribuzione alla qualifica di vice-direttore del trattamento economico e di carriera previsto dall'annessa tabella *B* per i direttori didattici della scuola elementare ed alla qualifica di direttore del trattamento economico e di carriera previsto dalla stessa tabella *B* per i presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

Il ruolo ad esaurimento dei vice-rettori aggiunti è riordinato in conformità dell'annessa tabella *C*, quadro II.

I ruoli degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato e degli assistenti delle scuole speciali statali sono riordinati in conformità dell'annessa tabella *D*, secondo le permanenze previste per i docenti delle scuole d'istruzione secondaria di primo grado, della scuola elementare e della scuola materna.

Art. 4.

Decorrenza del riordinamento dei ruoli

Il riordinamento dei ruoli di cui ai precedenti articoli decorre dal 1° gennaio 1976.

Titolo II

PASSAGGIO ANTICIPATO PER MERITO DISTINTO

Art. 5.

Passaggio anticipato per merito distinto

Il periodo di permanenza nella penultima classe di stipendio del personale contemplato dalle annesse tabelle *C*, *D*, *F* e *G* è ridotto fino ad un massimo di 3 anni per coloro che conseguano la dichiarazione di merito distinto.

Possono conseguire la dichiarazione predetta coloro che si trovino a non più di 3 anni di distanza dal compimento dell'anzianità stabilita per il passaggio all'ultima classe di stipendio della carriera di appartenenza e abbiano prestato almeno 2 anni di effettivo servizio dopo la conferma in ruolo.

Ai fini di cui al comma precedente si applica quanto disposto dall'art. 98, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Art. 6.

Presentazione delle domande per la partecipazione al concorso per merito distinto

Il concorso per merito distinto si effettua ogni anno.

Coloro che intendano ottenere la dichiarazione di merito distinto devono presentare apposita domanda al direttore o preside dell'istituto o scuola in cui prestano servizio, entro il 30 novembre successivo al compimento dell'anzianità prevista dal secondo comma del precedente articolo.

Alla domanda vanno allegati entro lo stesso termine, a cura dell'aspirante, i titoli culturali e professionali valutabili in base al decreto di cui al successivo art. 10.

Il direttore o preside trasmette le domande ricevute e le relative documentazioni al Ministero della pubblica istruzione se trattasi di personale appartenente a ruoli nazionali e al provveditore agli studi della provincia se trattasi di personale appartenente a ruoli provinciali.

Art. 7.

Dichiarazioni di merito distinto per il personale educativo

Per la attribuzione della dichiarazione di merito distinto alle istitutrici degli educandati femminili dello Stato e agli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, nonchè al personale assistente delle scuole speciali statali, si applicano le norme dei precedenti articoli.

Art. 8.

Commissioni

Ai fini del concorso il Ministro per la pubblica istruzione, per il personale appartenente a ruoli nazionali, e i provveditori agli studi, per il personale appartenente a ruoli provinciali, nominano apposite commissioni che restano in carica per un triennio.

Le commissioni sono composte di un docente universitario o di un ispettore tecnico centrale o periferico che le presiede, di un direttore o preside e di un insegnante di ruolo all'ultima classe di stipendio del tipo di scuola o della materia o gruppo di materie di insegnamento degli aspiranti al merito distinto. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva o di concetto dell'Amministrazione centrale o periferica della pubblica istruzione.

Per il concorso riguardante il personale degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali e delle scuole speciali statali, di cui al precedente art. 7, faranno parte della commissione, in luogo del direttore o preside, una direttrice di educandato femminile dello Stato o un rettore di convitto nazionale o un direttore di scuola speciale statale, e in luogo dell'insegnante, anche per quanto riguarda il concorso per gli istitutori dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, un istitutore o istitutrice o assistente all'ultima classe di stipendio o, in mancanza, un docente di pedagogia degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado parimenti alla ultima classe di stipendio.

Il Ministro per la pubblica istruzione può disporre che il concorso per il personale appartenente a ruoli nazionali sia effettuato su base regionale o interregionale; in tal caso le commissioni sono nominate dai sovrintendenti scolastici regionali od interregionali.

Art. 9.

Graduatorie

Le commissioni valutano i titoli e formano le graduatorie di merito nell'ordine del punteggio complessivo attribuito a ciascun aspirante.

Per gli istituti e le scuole di istruzione secondaria e di istruzione artistica le graduatorie sono distinte per materie e gruppi di materie costituenti classi di concorsi a cattedre e posti di ruolo ordinario, ai sensi delle tabelle *B*, *C*, *D* ed *E* annesse al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè della tabella *C*/1 annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

Il Ministro per la pubblica istruzione, i provveditori agli studi e, nel caso previsto dall'ultimo comma del precedente art. 8, i sovrintendenti scolastici regionali e interregionali approvano con proprio decreto le graduatorie e attribuiscono la dichiarazione di merito distinto a coloro che abbiano riportato un punteggio complessivo di almeno 70/100, per una aliquota comunque non superiore al 50 % degli aspiranti inclusi in ciascuna graduatoria.

Il passaggio anticipato all'ultima classe di stipendio è attribuito, in base al decreto di cui al precedente comma, dall'organo competente ad emanare gli atti concernenti il trattamento economico e di carriera.

Art. 10.

Titoli valutabili

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i titoli valutabili per l'attribuzione della dichiarazione di merito distinto, che dovranno risultare conseguiti dall'aspirante dopo la nomina in ruolo, e i punteggi in centesimi per la valutazione.

Nella determinazione dei predetti titoli si avrà particolare riguardo al servizio prestato, alla partecipazione ad attività di aggiornamento culturale e professionale e ad attività di sperimentazione, allo svolgimento di incarichi elettivi negli organi collegiali della scuola, all'esito di concorsi per titoli ed esami a posti di insegnamento e a posti di personale direttivo e ispettivo della scuola, a pubblicazioni e lavori originali di carattere pedagogico, letterario, scientifico, tecnico e artistico che abbiano attinenza con le discipline insegnate e, in generale, con la funzione docente.

Per il personale di cui al precedente art. 7 il decreto determinerà i titoli valutabili e i relativi punteggi in relazione alla sua particolare funzione.

Titolo III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 11.

Inquadramento degli ispettori tecnici periferici

Gli ispettori tecnici periferici sono inquadrati nel ruolo di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 12.

Inquadramento del personale direttivo

Il personale direttivo è inquadrato come segue:

i presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, dei licei artistici e degli istituti d'arte nel ruolo di cui all'annessa tabella *B*, quadro I;

i presidi della scuola media, nel ruolo di cui all'annessa tabella *B*, quadro II;

i direttori didattici della scuola elementare e le direttrici della scuola materna nel ruolo di cui all'annessa tabella *B*, quadro III.

Art. 13.

Inquadramento del personale docente

Il personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte dello Stato è inquadrato come segue:

sono inquadrati nel ruolo di cui all'annessa tabella *C*, quadro I: i docenti titolari nei licei-ginnasi, nei licei scientifici, negli istituti magistrali, negli istituti tecnici e professionali di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore, già appartenenti al ruolo *A*, nonchè i docenti titolari nei licei artistici, negli istituti d'arte, nelle scuole magistrali e nelle scuole tecniche di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore;

sono inquadrati nel ruolo di cui all'annessa tabella *C*, quadro II: i docenti titolari nelle scuole medie di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore, già appartenenti al ruolo *B*;

sono inquadrati nel ruolo di cui all'annessa tabella *D*: gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di stenografia e dattilografia titolari negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nelle scuole tecniche, per il cui insegnamento è richiesto attualmente il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, con le permanenze previste per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado; gli insegnanti di applicazioni tecniche, già appartenenti al ruolo *C*, titolari nelle scuole medie, gli insegnanti già titolari nelle soppresse scuole d'avviamento e non inquadrati in altro ruolo, gli insegnanti elementari e le insegnanti della scuola materna con le permanenze previste per il personale docente degli istituti di istruzione secondaria di primo grado, della scuola elementare e della scuola materna.

Art. 14.

Inquadramento del personale dell'istruzione artistica con collocazione atipica

I direttori dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza sono inquadrati nel ruolo di cui alla annessa tabella *E*.

Il personale docente dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza, già appartenenti ai ruoli I, II e III, sono inquadrati nei ruoli di cui all'annessa tabella *F*, rispettivamente, ai quadri I, II e III.

Gli assistenti delle accademie di belle arti, gli assistenti dei licei artistici, nonchè gli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica ed i pianisti accompagnatori dei corsi normali e dei corsi superiori e di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza, sono inquadrati nei ruoli di cui all'annessa tabella *G*, rispettivamente ai quadri I, II e III.

Art. 15.

Inquadramento del personale direttivo ed educativo degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e delle scuole speciali statali.

Il personale direttivo, i vice-rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, le istitutrici, gli istitutori, gli assistenti, rispettivamente, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e delle scuole speciali statali sono inquadrati secondo quanto previsto dal precedente art. 3.

Art. 16.

Inquadramento degli insegnanti di educazione fisica

A decorrere dal 1° gennaio 1976, il ruolo unico degli insegnanti di educazione fisica, di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, è riordinato in conformità all'annessa tabella *C*.

I posti di insegnamento di educazione fisica, salvo quanto previsto dal successivo quarto comma, sono conferiti mediante concorsi distinti a seconda che si tratti di posti in istituti o scuole di istruzione secondaria di secondo grado, in licei artistici ed in istituti d'arte, ovvero, di posti in istituti di istruzione secondaria di primo grado.

Sono conformemente previste distinte classi di abilitazione.

Le abilitazioni conseguite fino al 1° gennaio 1976 sono valide per l'ammissione ai predetti distinti concorsi.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 gli insegnanti di educazione fisica, in servizio alla stessa data, sono inquadrati in un ruolo ad esaurimento, avente la scala parametrica e le permanenze previste dalla tabella *C*, quadro II, conservando la sede di servizio e fatta salva la possibilità del trasferimento per posti relativi alla scuola media.

I posti che si rendano disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte, successivamente alla data del 1° gennaio 1976 e fino al 31 dicembre 1979, sono riservati ai passaggi degli insegnanti di educazione fisica del ruolo ad esaurimento. I passaggi sono disposti annualmente secondo i criteri di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Art. 17.

Inquadramenti in via transitoria

Sono inquadrati nel ruolo, di cui all'annessa tabella *C*, quadro I, se titolari in istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, e rispettivamente, nel ruolo di cui all'annessa tabella *C*, quadro II, se titolari nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado, i docenti di materie per il cui insegnamento era richiesto o consentito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e già inquadrati nel ruolo *B*.

E' riconosciuto altresì il diritto ad essere inquadrati ai sensi del precedente comma a coloro che, per gli stessi insegnamenti, siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831 e 25 luglio 1966, n. 603 e successive modificazioni e integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 468; a coloro che, in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, verranno iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, nonchè ai vincitori dei concorsi relativi agli insegnamenti di cui al precedente comma che saranno banditi prima della cessazione del beneficio della non licenziabilità previsto per i docenti non di ruolo privi del titolo abilitante dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571.

Sono, altresì, iscritti nel ruolo di cui all'annessa tabella *C*, quadro I, gli insegnanti titolari nelle soppresse scuole tecniche e appartenenti al ruolo *B*, che insegnino in istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

Salvo quanto disposto nei commi precedenti e quanto previsto nella nota (2) alla tabella *C*, per gli insegnamenti relativi a classi di abilitazione o a classi di concorso per le quali era consentito, come titolo di ammissione, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, in alternativa al diploma di laurea o al diploma di istituto superiore, è richiesto, come unico titolo di ammissione, per le abilitazioni ai concorsi relativi indetti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore.

Art. 18.

Norme comuni sugli inquadramenti

Gli inquadramenti di cui ai precedenti articoli 11, 12, 13, 14, 15, 17, commi primo e terzo, decorrono dal 1° gennaio 1976 per il personale previsto nei predetti articoli ed in servizio alla stessa data.

La determinazione della classe di stipendio, per il personale inquadrato nei nuovi ruoli ai sensi dei precedenti articoli, nonchè dell'anzianità nella classe stessa, è operata sulla base della anzianità maturata nei ruoli di provenienza, tenuto anche conto dei benefici derivanti da riconoscimenti di servizi ai fini della carriera o da anticipazioni per merito distinto precedentemente conseguite. A tal fine il servizio prestato dagli ispettori tecnici periferici nel ruolo del personale direttivo è valutato nella misura prevista nell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

E' fatto salvo, per le decorrenze degli effetti economici, quanto disposto dal successivo art. 19.

L'inquadramento nei nuovi ruoli e l'attribuzione del corrispondente trattamento economico sono disposti per il personale in servizio dal provveditore agli studi.

Agli anzidetti provvedimenti si applicano l'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 578 e l'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1972, n. 625.

Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale amministrato con contabilità speciale e per quello direttamente amministrato dalle istituzioni educative e scolastiche dotate di personalità giuridica.

Art. 19.

Trattamento economico

A decorrere dal 1° gennaio 1976, il quadro III, sezione *B*, della tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nonchè la tabella annessa alla legge 30 luglio 1973, n. 477, per la parte relativa al personale ispettivo, direttivo e docente, sono sostituiti dalle tabelle annesse al presente decreto.

Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di trattamento economico si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Gli effetti economici derivanti dal riordinamento dei ruoli e dagli inquadramenti del personale in servizio, di cui ai precedenti articoli, decorrono dal 1° luglio 1976 per il 50 per cento dell'importo della maggiore retribuzione spettante a ciascun interessato, e, dal 1° luglio 1977, per l'intero ammontare della medesima maggiore retribuzione.

Art. 20.

Effetti del nuovo trattamento economico per il personale da collocare a riposo

Al personale, di cui al presente decreto, che, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, sia cessato o venga a cessare dal servizio a partire dal 1° settembre 1973 sono estesi, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, i benefici di cui al presente decreto.

Al personale che cessa dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1976 al 1° luglio 1977 spetta il trattamento di quiescenza sulla base del nuovo trattamento economico, di cui al presente decreto, con le medesime decorrenze agli effetti economici previste per il personale in servizio.

Art. 21.

Cessazione di efficacia di norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge e di regolamento con esso comunque incompatibili.

I preesistenti ruoli del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Art. 22.

Onere finanziario

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato per l'anno 1976 in lire 150 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al cap. 6011 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

Art. 23.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1976

LEONE

MORO — MALFATTI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 61, a seguito della deliberazione n. 665 della sezione del controllo in data 13 febbraio 1976

TABELLA *A*

RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI PERIFERICI DI CUI ALL'ART. 119 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 MAGGIO 1974, N. 417.

Parametro	Anni di permanenza	Stipendio annuo lordo	Assegno annuo pensionabile
600	—	4.410.000	1.440.000

TABELLA *B*

RUOLO DEL PERSONALE DIRETTIVO

Parametro	Anni di permanenza	Stipendio annuo lordo	Assegno annuo pensionabile
QUADRO I. — *Presidi di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, dei licei artistici e degli istituti d'arte*			
535 (1)	—	3.932.250	1.440.000
443	1	3.256.050	1.300.000
QUADRO II. — *Presidi di scuola media*			
535	—	3.932.250	1.440.000
443	4	3.256.050	1.300.000
QUADRO III. — *Direttori didattici della scuola elementare e direttrici della scuola materna*			
530	—	3.895.500	1.440.000
443	4	3.256.050	1.300.000

(1) Ai presidi di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, dei licei artistici e istituti d'arte che, alla data del 1° gennaio 1976, si trovino già nel parametro 535 sono attribuiti 3 aumenti biennali.

TABELLA C

RUOLO DEI DOCENTI LAUREATI

QUADRO I. — *Docenti titolari in istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore.* (2)

Parametro	Anni di permanenza	Stipendio annuo lordo	Assegno annuo pensionabile
443 (1)	—	3.256.050	1.300.000
410	4	3.013.500	1.300.000
341	4	2.506.350	1.055.000
243	2	1.786.050	770.400

QUADRO II. — *Docenti titolari in istituti di istruzione secondaria di primo grado, di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore.* (2)

Parametro	Anni di permanenza	Stipendio annuo lordo	Assegno annuo pensionabile
443	—	3.256.050	1.300.000
397	5	2.917.950	1.160.000
330	4	2.425.500	1.055.000
280	4	2.058.000	950.000
243	2	1.786.050	770.400

(1) Ai docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, dei licei artistici e degli istituti d'arte, che alla data del 1° gennaio 1976 si trovino già nel parametro 443, sono attribuiti tre aumenti biennali.

(2) I docenti di materie per le quali è richiesto o consentito il diploma di conservatorio di musica; il diploma di accademia di belle arti congiuntamente al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o al diploma di maturità artistica o al diploma di maturità d'arte applicata o al diploma di magistero corrispondente o ad altro titolo equipollente, nonchè l'accertamento dei titoli professionali, ai sensi dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, sono inquadrati, in analogia ai docenti di insegnamenti affini, nel quadro I o II a seconda che siano titolari negli istituti o scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte ovvero negli istituti di istruzione secondaria di primo grado.

TABELLA D

RUOLO DEI DOCENTI DIPLOMATI

Docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente

Parametro	Anni di permanenza per i docenti titolari negli istituti e scuole d'istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte	Anni di permanenza per i docenti titolari negli istituti di istruzione secondaria di primo grado nelle scuole elementari e nelle scuole materne	Stipendio annuo lordo	Assegno annuo pensionabile
397	—	—	2.917.950	1.160.000
330	5	6	2.425.500	1.055.000
280	4	6	2.058.000	950.000
243	3	4	1.786.050	770.400
190	2	2	1.396.500	770.400

TABELLA E

RUOLO DEI DIRETTORI DEI CONSERVATORI DI MUSICA E DELLE ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTE DRAMMATICA E DI DANZA.

Parametro	Anni di permanenza	Stipendio annuo lordo	Assegno annuo pensionabile
609 (1)	—	4.476.150	1.440.000
535	1	3.932.250	1.440.000

(1) Al personale direttivo che, alla data del 1° gennaio 1976, si trovi già nel parametro 609, sono attribuiti 3 aumenti biennali.

TABELLA F

RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA.

Parametro	Anni di permanenza	Stipendio annuo lordo	Assegno annuo pensionabile
QUADRO I. — *Professori di primo ruolo*			
535 (1)	—	3.932.250	1.440.000
443	6	3.256.050	1.300.000
410	2	3.013.500	1.300.000
QUADRO II. — *Professori di secondo ruolo*			
535	—	3.932.250	1.440.000
443	10	3.256.050	1.300.000
410	2	3.013.500	1.300.000
QUADRO III. — *Professori di terzo ruolo*			
535	—	3.932.250	1.440.000
443	8	3.256.050	1.300.000
410	4	3.013.500	1.300.000
341	4	2.506.350	1.055.000
243	2	1.786.050	770.400

(1) Ai docenti di primo ruolo, che, alla data del 1° gennaio 1976, si trovino già nel parametro 535, sono attribuiti 3 aumenti biennali.

TABELLA G

RUOLO DEGLI ASSISTENTI DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DEI LICEI ARTISTICI, DEGLI ACCOMPAGNATORI AL PIANOFORTE DEI CONSERVATORI DI MUSICA E DEI PIANISTI ACCOMPAGNATORI DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA.

Parametro	Anni di permanenza	Stipendio annuo lordo	Assegno annuo pensionabile
QUADRO I. — *Assistenti delle accademie di belle arti*			
443	—	3.256.050	1.300.000
410	4	3.013.500	1.300.000
341	4	2.506.350	1.055.000
243	2	1.786.050	770.400

Parametro	Anni di permanenza	Stipendio annuo lordo	Assegno annuo pensionabile
	QUADRO II. — *Assistenti dei licei artistici*		
443	—	3.256.050	1.300.000
397	5	2.917.950	1.160.000
330	4	2.425.500	1.055.000
280	4	2.058.000	950.000
243	2	1.786.050	770.400

QUADRO III. — *Accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e pianisti accompagnatori dei corsi normali, dei corsi superiori e di perfezionamento della Accademia nazionale di danza.*

Parametro	Anni di permanenza	Stipendio annuo lordo	Assegno annuo pensionabile
397	—	2.917.950	1.160.000
330	5	2.425.500	1.055.000
280	4	2.058.000	950.000
243	3	1.786.050	770.400
190	2	1.396.500	770.400

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Silvano Burgassi, in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Silvano Burgassi, in Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 27.440 di cui al mod. *B*-Import n. 2379436 rilasciato in data 27 dicembre 1972 dal Banco di Napoli, in Firenze, per l'importazione di filetti di sgombro e sardine di origine e provenienza Portogallo;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Firenze tra il 18 luglio e 23 agosto 1973 con un ritardo, quindi, di quattro e cinque mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione limitatamente a $ USA 7.740,12; e per $ USA 19.645 entro il termine di validità dell'impegno;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 301084 del 20 ottobre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 3 febbraio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da carenze di spazio nei locali « nazionali » dei Magazzini generali di Firenze e quindi giustificata con argomentazioni di natura aziendale non valide ai fini dell'esimente in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Silvano Burgassi, in Firenze, mediante fidejussione del Banco di Napoli, in Firenze, nella misura del 5 % di $ USA 7.740,12 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(904)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1976.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Frosinone.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1975, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Frosinone;

Vista la nota n. 212 del 5 settembre 1975, con la quale l'unione artigiani ciociari di Frosinone prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perché dimissionario, il proprio rappresentante dottor Mario Di Castro con il cav. Mario Bianchini;

Vista la lettera del 5 settembre 1975, con la quale il dott. Mario Di Castro rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il cav. Mario Bianchini è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Frosinone, quale rappresentante dei datori di lavoro (artigiani), in sostituzione del dott. Mario Di Castro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

(1565)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1976.

Segni caratteristici dei certificati nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di scadenza 1° ottobre 1979.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 aprile 1975, n. 132;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 17 successivo, concernente l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 9 %, di scadenza 1° ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 9 %, di scadenza 1° ottobre 1979, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con il pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati considerati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe, in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D.P. », in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, fra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 9 %, di scadenza 1° ottobre 1979; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportati, dall'alto in basso, le leggende: « foglio di ruolo - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 9 % - di scadenza 1° ottobre 1979 - Legge 26 aprile 1975, n. 132 e decreto ministeriale 13 settembre 1975 », nonché quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse semestrale, alla Tesoreria pagatrice, alla data del rilascio ed al numero di posizione. Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in otto compartimenti numerati progressivamente per colonna da uno a otto (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), per l'applicazione del timbro a calendario della Sezione di Tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei detti compartimenti, da quella 1° aprile 1976 a quella 1° ottobre 1979.

Il rovescio del foglio di ruolo è in bianco.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare, a motivi simmetrici che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 9 % - di scadenza 1° ottobre 1979 - Legge 26 aprile 1975, n. 132 e Decreto Ministeriale 13 settembre 1975 ». Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » racchiusa in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare, su due righe, sono riportate, a sinistra le diciture « Certificato N. » e « Capitale nom. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « Interesse annuo L. » e « Interesse sem. L. », seguite da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende « Certificato Nominativo - Nel Gran Libro del Debito Pubblico è iscritto il capitale nominale - di lire (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) - fruttante l'interesse annuo - di lire (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) con godimento dal . . . . . a favore di (seguono alcune righe punteggiate). - Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, il capitale nominale indicato nella distinta a tergo del foglio annesso. - Roma, ... Il Direttore Generale - V° per la Corte dei conti - Il Primo Dirigente - Posizione N. . . . . . (4ª Serie) ».

Al centro del titolo campeggia, sovrastampata sul fondino, in carattere grande ombreggiato, l'indicazione « 1979 », anno di scadenza dei buoni di cui trattasi.

Il rovescio del corpo del titolo comprende un solo prospetto recante la dicitura: « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. d), - del testo unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 9 %, di scadenza 1° ottobre 1979, ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del registro integrativo del Gran Libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente leggenda « Estratto dalle norme relative - ai Buoni del Tesoro Poliennali 9 % - di scadenza 1° ottobre 1979 - 1. I titoli e le rate d'interesse sono esenti: - *a*) da ogni imposta diretta reale, presente e futura; - *b*) dalle imposte sulle successioni; - *c*) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per

la costituzione di dote, del patrimonio familiare e del fondo patrimoniale. Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. - 2. La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° aprile e dal 1° ottobre di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati. - 3. E' prescritto il capitale nominale dei buoni non reclamato nel corso di dieci anni dal 1° ottobre 1979. Per i buoni nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine è di venti anni dalla medesima data ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le indicazioni relative alle « serie » ed al corrispondente « capitale nominale ».

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende otto tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, ripartiti su una sola colonna e numerati progressivamente dal basso verso l'alto da quello n. 1, di scadenza 1° aprile 1976 a quello n. 8, di scadenza 1° ottobre 1979.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti, ed a fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana/Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 9 % - di scadenza 1° ottobre 1979 - Tagliando di L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) - per la semestralità al (segue l'indicazione delle scadenze, dal 1° aprile 1976 al 1° ottobre 1979) - relativo al certificato N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del certificato) - Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è la leggenda: « Legge 26 aprile 1975, n. 132 » e, lungo il lato destro, l'altra « Decreto Ministeriale 13.9.1975 ».

A sinistra di questa ultima leggenda e al disopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Al centro di ogni tagliando, sul fondino, è sovrastampata, in carattere grande ombreggiato, l'indicazione « 1979 » corrispondente all'anno di scadenza dei buoni in questione.

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al disopra e al disotto di detta losanga sono stampate, rispettivamente, le diciture « Buoni del Tesoro Poliennali 9 % - di scadenza 1° ottobre 1979 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, tra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 9 %, di scadenza 1° ottobre 1979 e da un foglio contenente otto compartimenti, disposti su due colonne di quattro compartimenti ciascuna, riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interessi.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quelle dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « Modalità di pagamento »: (seguita da alcune righe punteggiate) posta prima dello spazio riservato alla data di rilascio. Il rovescio è in bianco come quello dei predetti certificati.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° aprile e dal 1° ottobre di ogni anno, - dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento....... » (All'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione o il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai Buoni del Tesoro poliennali 9 % di scadenza 1° ottobre 1979 è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 2 dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « Certificato N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati gli otto compartimenti con l'indicazione - dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, in ciascuno, di un semestre, da quello 1° aprile 1976 a quello 1° ottobre 1979.

Esternamente alla cornice del foglio compartimenti, in alto, vi è la seguente leggenda: « Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Tesoreria su ordinativo della Direzione Generale del Debito Pubblico -. è comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 9%, di scadenza 1° ottobre 1979.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: « di nuda proprietà » sotto la dicitura « Certificato nominativo » e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° aprile - e dal 1° ottobre di ogni anno (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, l'indicazione « con » ovvero « senza ») deposito del certificato di esi-stenza in vita dell'usufruttuario. », prima dello spazio relativo alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 9%, di scadenza 1° ottobre 1979 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 2 dell'estratto stesso così formulato: « La prescrizione delle rate di interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° aprile e dal 1° ottobre di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria su cui il medesimo è assegnato, in base a presentazione del certificato d'usufrutto e distacco da esso dei tagliandi maturati ».

Art. 10.

I certificati d'usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse con, ovvero senza, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono, nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

a) foglio di ruolo: dopo la leggenda « a favore di .... » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a .... (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

b) corpo del titolo: la dicitura « Certificato nominativo » è sostituita da quella « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di .... » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a .... (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »; prima dello spazio riservato alla data di rilascio, è aggiunta la dicitura: « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° aprile e dal 1° ottobre di ogni - anno con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

c) la terza parte del titolo (da sinistra verso destra) contiene soltanto l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 9%, di scadenza 1° ottobre 1979;

d) foglio tagliandi: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore », è aggiunta l'altra « pagabile con (ovvero senza) fede di vita dell'usufruttuario »; la leggenda « Repubblica Italiana/Debito Pubblico » interrompe, in parte, il lato superiore della cornicetta; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo simile a quello della parte del lato superiore interrotto dalla predetta leggenda.

Nel rovescio del corpo del titolo, nel prospetto superiore, è omessa la leggenda « spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14 lett. d), del testo unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Le parole « con o senza » sono stampate in grassetto.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono, nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « a favore di .... » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario »);

b) sul prospetto del corpo del titolo, al posto dell'indicazione « Certificato nominativo » è riportata l'altra « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di .... » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a .... (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

c) sulla terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai Buoni del Tesoro poliennali 9%, di scadenza 1° ottobre 1979, occupa l'intero spazio della facciata;

d) sul rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. d), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

Certificati nominativi di piena proprietà: cornici e leggende: bruno-rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro;

Certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine; cornici e leggende: verde; fondino: verde-chiaro;

Certificati nominativi di nuda proprietà: cornici e leggende: bruno; fondino: bruno-chiaro;

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita; cornici e leggende: grigio-scuro; fondino: grigio;

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita; cornici e leggende: viola-malva; fondino: viola-chiaro;

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine; cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro.

L'indicazione « 1979 », sovrastampata sul fondino del prospetto del corpo del titolo e dei tagliandi, sarà in colore rosso mattone chiaro.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore rosso mattone.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1976
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 233

(1795)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1976.

Autorizzazione alla società « Studio Gramazio S.n.c. », in Nocera Inferiore, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Studio Gramazio S.n.c. », con sede in Nocera Inferiore (Salerno), diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Studio Gramazio S.n.c. », con sede in Nocera Inferiore (Salerno), è autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(1871)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1976.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi per il mese di febbraio 1976.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1976, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1976;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare tra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere alla assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di febbraio 1976 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93,80 per cento di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, entro e non oltre il giorno 23 febbraio 1976 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1976.

L'emissione verrà effettuata il giorno 27 febbraio 1976.

Art. 2.

A modifica di quanto indicato all'art. 4, comma secondo, del decreto ministeriale 13 gennaio 1976 di cui alle premesse, le eventuali maggiorazioni offerte rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lire o multiplo di tale cifra.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1976
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 39

(1872)

ORDINANZA MINISTERIALE 19 gennaio 1976.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dalla Tanzania.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 19 luglio 1974, con la quale le provenienze dalla Tanzania sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale la Tanzania è stata dichiarata indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 19 luglio 1974 per le provenienze dalla Tanzania perché ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(1676)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1976, registro n. 2 Giustizia, foglio n. 74, il ricorso presentato il 9 luglio 1973 dal sig. Melani Roberto, cancelliere principale nel tribunale di Milano, avverso il provvedimento ministeriale 10 aprile 1973, con il quale era disattesa l'istanza presentata dal medesimo per ottenere il riconoscimento dei benefici connessi al possesso di due croci di guerra, è stato accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione la quale dovrà pronunciarsi sul merito della domanda.

(1635)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1976, registro n. 2 Giustizia, foglio n. 22, è stato respinto il ricorso presentato il 6 marzo 1974 dalla sig.ra Dal Pra Rosalba, coadiutore dattilografo giudiziario nella procura della Repubblica di Vicenza, avverso il decreto ministeriale 17 novembre 1972, registrato il 18 agosto 1973, col quale, in base all'art. 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riconosciuto alla Dal Pra il servizio pre-ruolo da lei prestato, le veniva attribuito il parametro 163 iniziale a decorrere dal 1° luglio 1970 e il parametro 183 dal 1° luglio 1972.

(1636)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Valcalepio » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazoni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini « Valcalepio » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detti vini ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta di disciplinare per la denominazione di origine controllata « Valcalepio »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Valcalepio » è riservata ai vini « rosso » e « bianco » che rispondono alle condizioni ed ai requisiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Valcalepio » rosso deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni:

Merlot dal 55 al 75 %;

Cabernet Sauvignon dal 25 al 45 %.

Il vino « Valcalepio » bianco deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni:

Pinot bianco dal 55 al 75 %;

Pinot grigio dal 25 al 45 %.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini « Valcalepio » rosso e bianco devono essere prodotte nell'interno della zona così delimitata:

partendo dalla foce del torrente Rino sul lago d'Iseo in comune di Predore, la linea di delimitazione risale il torrente stesso sino ad incontrare la mulattiera per i Vasti, che segue in direzione ovest sino alla valle Duago, toccando successivamente le quote 340-504-501.

Prosegue quindi per il sentiero a mezzacosta sino ad incontrare il confine amministrativo tra il comune di Sarnico e il comune di Predore. Prosegue su detto sentiero sino alla valle della Canola e poi, dopo aver risalito per breve tratto la valle stessa sino alla curva di livello di quota 225, segue la curva stessa sino ad incontrare il sentiero per la Forcella in vicinanza del villaggio Holiday. Da questo punto la linea di delimitazione segue il sentiero per la Forcella sino a quota 398; indi si identifica con la carreggiabile comunale che, superando il confine amministrativo tra i comuni di Sarnico e Viadanica, raggiunge quota 360.

Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord sino alla valle Maggiore a quota 333. Piega quindi in direzione sud-est seguendo la carreggiabile per le frazioni Scotti-Riva-Case Rasetti e prosegue quindi fino ad incontrare il torrente Guerna in prossimità di quota 308, risale poi il corso del torrente Guerna e passando dalle località Ambrogi Forno e Dumengoni raggiunge la località Segrone Basso. Da questo punto la linea di delimitazione segue il sentiero in direzione ovest sino ad incontrare a quota 500 il tornante della strada per i colli di S. Fermo, strada che segue in direzione sud-ovest sino a quota 548, indi segue la carrareccia che, passando per quota 576, località Costa e quota 604, raggiunge Rio Valle Fienile Biboli. Da questo punto la linea di delimitazione segue la mulattiera in direzione Mascherpinga, sino al Col Croce, a quota 669, incontra il confine amministrativo tra i comuni di Foresto Sparso e Berzo S. Fermo.

Segue detto confine sino a Campo Alto; indi prosegue lungo il confine amministrativo tra i comuni di Foresto Sparso ed Entratico, sino ad incontrare in prossimità di quota 578 la mulattiera per la sorgente Cicogna. Segue per breve tratto la suddetta mulattiera in direzione sud, indi prosegue per il sentiero che porta a località La Palazzina.

A questo punto la linea di delimitazione segue il sentiero che porta a cascina Betali e quindi la carrareccia che, passando per quota 540, raggiunge palazzo Lorenzi, al confine amministrativo tra i comuni di Zandobbio ed Entratico. Da questo punto la linea di delimitazione segue la carrareccia che, passando per le quote 532-526-482-427 raggiunge villa Grena, prosegue quindi lungo il confine amministrativo tra i comuni di Zandobbio e Trescore Balneario fino ad incontrare il fiume Cherio. Risale quindi il corso del fiume Cherio sino alla confluenza del torrente Bragazzo. Risale il torrente Bragazzo sino alla frazione Costa ed imbocca quindi il sentiero a Mezza Costa sopra a Redonina, che attraversando il confine amministrativo tra i comuni di Luzzana e Trescore Balneario prosegue quindi sino alla Madonna del Mirabile passando per quota 482, sorgente La Piazzola a quota 412. Dalla Madonna del Mirabile la linea di delimitazione segue la curva di livello a quota 400 sino alla Val di Carpan, prosegue in direzione ovest su sentiero per S. Ambrogio e, oltrepassato il confine amministrativo tra il comune di Trescore Balneario ed il comune di Cenate Sopra, si congiunge con la carrareccia per cascina Zagni. Da cascina Zagni la linea di delimitazione segue in direzione nord il sentiero che raggiunge la sorgente Cop; indi per quota 620, quota 508 località Plasso, località Foppa arriva ai fondovalle della Val Calchera. Prosegue quindi per il sentiero che, passando per la località Locanda, quota 398 e quota 454, raggiunge Cà Pessina (quota 437). Da questo punto la linea di delimitazione percorre il sentiero che, passando per Piano Bianchet, quota 583 e quota 686, attraversa il confine amministrativo tra il comune di Cenate Sopra e Scanzorosciate e raggiunge quota 502. Da questo punto imbocca in direzione ovest la mulattiera esistente, che percorre attraversando il confine amministrativo tra il comune di Scanzorosciate e di Nembro fino a raggiungere quota 633. Da quota 633 la linea di delimitazione segue, in direzione nord-ovest il sentiero fino al ponte sul fiume Serio quindi il fiume Serio per tutto il tratto che si identifica con il confine amministrativo tra i comuni di Nembro e Villa di Serio fino ad incontrare il confine amministrativo tra il comune di Nembro e Alzano Lombardo. Confine che segue in direzione nord sino a quota 378, indi in direzione ovest sino a quota 698, indi in direzione sud sino ad

incontrare la cascina Frontale. Da questo punto la linea di delimitazione segue la carreggiabile Alzano-Lonno in direzione Mottarello e quindi la strada per Brumano, che segue in direzione nord fino a quota 559. Segue quindi la mulattiera che, partendo da quota 559, attraverso la valle del Nese ed arriva a quota 550. Segue quindi la strada rotabile di nuova costruzione per il monte di Nese fino al bivio per Olera. Da detto bivio la linea di delimitazione prosegue, fino alla località Stocchi, sulla rotabile Olera-Busa. In prossimità di località Stocchi devia lungo il confine amministrativo tra Ponteranica e Alzano Lombardo e prosegue quindi lungo il confine tra Ponteranica e Ranica e quindi lungo il confine tra Ponteranica e Torre Boldone, fino a quota 657 ove imbocca la carreggiabile che porta a Cà della Maresana. Da questa località la linea di delimitazione segue la mulattiera che, passando per quote 486 e 437 raggiunge il torrente La Morla. Risale quindi detto torrente sino in prossimità di quota 558 (Buso della porta). Prosegue lungo il sentiero esistente sino al castello della Moretta, ove prosegue in direzione nord-est sulla carrareccia per Cà del Latte. Segue quindi il tracciato che, passando per Roccolo ed attraversando il confine tra Ponteranica e Sorisole a quota 760, raggiunge successivamente quota 644, località Comunelli, località Catene, la Val di Baderen e poi prosegue lungo detta Valle fino a via Botta a quota 524.

Da quota 524 la linea di delimitazione prosegue lungo il sentiero che, passando per Morti della Calchera, raggiunge la carrareccia di Colle Barbino, che segue fino a quota 432. Da questa quota, segue per breve tratto, la curva di livello a quota 432 sino al confine amministrativo tra i comuni di Sorisole e Villa D'Almè, ove incontra e segue il sentiero che, passando per le località Foreste Secondo, Piazzola, cascina Belvedere arriva a Bruntino Alto. Da Bruntino Alto la linea di delimitazione segue il tracciato che raggiunge a quota 368 l'acquedotto di Algua. Si identifica quindi con detto acquedotto fino a località Ventolosa, ove imbocca per breve tratto la strada di valle Brembana fino al bivio per valle Imagna. Prosegue per detta strada sino ad incontrare il fiume Brembo ed il confine amministrativo tra Almenno S. Salvatore e Villa D'Almè. Segue quindi detto confine, risalendo il fiume Brembo, sino alla confluenza con il torrente Imagna, ove incontra il confine tra Almenno S. Salvatore e Ubiale Clanezzo, confine che segue fino ad incontrare il confine tra Strozza e Ubiale Clanezzo. Prosegue quindi lungo il confine amministrativo tra Strozza ed Almenno S. Salvatore fino ad incontrare e seguire la mulattiera esistente per Cà la Madonnina. Percorre quindi la mulattiera che da località Cà Madonnina, attraversa il confine amministrativo tra Almenno S. Salvatore e Almenno S. Bartolomeo e passa successivamente per le località la Cà Capuricchio, Albelasco, Cageroli Camutaglio sino ad incontrare il confine amministrativo fra Almenno S. Bartolomeo e Palazzago. Prosegue quindi su detto confine in direzione sud, sino al torrente La Lesina e quindi, lungo il corso del torrente stesso sino alla strada comunale Barzara-Almenno S. Bartolomeo. Segue detta strada sino alla località Quadrivio e da detta località la carrareccia, che, passando a valle del cimitero di Almenno S. Bartolomeo, raggiunge il torrente Tornago.

Da questo punto la linea di delimitazione segue il torrente Tornago sino ad incontrare il fiume Brembo. Prosegue quindi lungo il confine amministrativo dei comuni di Almè e Paladina, sino ad incontrare il torrente Quisa a quota 281. Da qui prosegue lungo la strada che attraversando Sombreno passando per quota 277-275 e cascina Merleta, arriva a cascina Morlani in prossimità di quota 287. Da cascina Morlani la linea di delimitazione segue in direzione ovest il confine amministrativo tra i comuni di Valbrembo e Mozzo sino a quota 257. Da questo punto prosegue in direzione sud lungo la strada, che passando per quota 254, attraversando il centro di Mozzo e passando per quota 251, arriva alla ferrovia Bergamo-Ponte S. Pietro. Da qui la lina di delimitazione prosegue in direzione ovest lungo detta ferrovia sino alla stazione di Bergamo a quota 248. Prosegue quindi in direzione nord-est lungo la sede ferroviaria in disarmo (segnata con lineette nere) della ferrovia Valle Seriana che, passando per quote 261-269-278 raggiunge il confine amministrativo tra i comuni di Torre Boldone e Ranica. Da qui prosegue lungo detto confine sino ad incontrare la Roggia Guidana. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo il confine amministrativo tra i comuni di Ranica e Gorle sino ad incontrare il fiume Serio. Prosegue poi in direzione sud lungo il suddetto fiume sino al Ponte di Gorle a quota 262. Prosegue quindi in direzione nord-est lungo la nuova strada per Scanzorosciate, sino ad incontrare la Roggia Borgogna, che segue in direzione sud-est passando per quota 257 e 250. Raggiunge la strada di circonvallazione ovest di Albano S. Alessandro, segue poi detta circonvallazione sino alla strada statale n. 42 (del Tonale e della Mendola). Da questo punto la linea di delimitazione segue la strada statale n. 42 in direzione ovest sino ad incontrare il confine amministrativo tra i comuni di Albano S. Alessandro e Pedrengo. Segue quindi per breve tratto detto confine in direzione sud, sino ad incontrare la ferrovia Bergamo-Brescia, prosegue lungo detta ferrovia in direzione ovest sino ad incontrare la strada di Comonte. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo la suddetta strada in direzione sud passando per quota 246, località Comonte, di nuovo quota 246. Arriva ad incontrare la strada per Brusaporto e Bagnatica all'altezza del km 7. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione sud-est lungo la suddetta strada, passando per quota 232, Brusaporto, quota 223 e Bagnatica sino ad incontrare a quota 217 la strada per Montello. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo la strada per Montello e, passando per quota 222 arriva ad incrociare la ferrovia Bergamo-Brescia. Quindi segue la suddetta ferrovia in direzione sud-est passando per quota 228 e 227 sino ad incontrare il fiume Cherio (quota 226). Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione sud lungo il fiume Cherio fino ad incontrare la autostrada Bergamo-Brescia. Prosegue quindi lungo detta autostrada in direzione sud-est fino ad incontrare la ferrovia Bergamo-Brescia all'altezza di quota 201. Da qui la linea di delimitazione prosegue in direzione sud-est lungo la linea ferroviaria Bergamo-Brescia sino ad incontrare il confine tra le provincie di Bergamo e di Brescia. Da questo punto la linea di limitazione prosegue in direzione nord lungo il suddetto confine sino al ponte sul fiume Oglio nel comune di Sarnico in prossimità di quota 188. Da qui la linea di delimitazione segue in direzione est la riva bergamasca del lago d'Iseo, sino ad arrivare alla foce del torrente Rino in comune di Predore, da dove la limitazione ha avuto inizio.

Resta pertanto incluso l'intero territorio amministrativo dei comuni di:

Villongo, Credaro, Gandosso, Cenate Sotto, Carobbio degli Angeli, S. Paolo d'Argon, Torre dé Roveri, Villa di Serio, Ranica e parte del territorio amministrativo dei comuni di: Predore, Sarnico, Viadanica, Adrara S. Martino, Adrara S. Rocco, Foresto Sparso, Castelli Calepio, Grumello del Monte, Telgate, Bolgare, Chiuduno, Gorlago, Zandobbio, Trescore Balneario, Entratico, Luzzana, Cenate Sopra, Costa Mezzate, Montello, Bagnatica, Brusaporto, Seriate, Albano S. Alessandro, Scanzorosciate, Membro, Alzano Lombardo, Torre Boldone, Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Villa D'Almè, Almenno S. Salvatore, Almenno S. Bartolomeo, Almè, Paladina, Valbrembo, Mozzo, Curno.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Valcalepio» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro determinate e specifiche caratteristiche di qualità.

Sono da considerarsi idonei unicamente i terreni pedecollinari e collinari di buona esposizione, di natura preminentemente silicio-argillosa o calcareo-argillosa. Sono esclusi i terreni esposti a nord, i fondo valle, i terreni umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, specie per i nuovi impianti quelli suggeriti dagli organi tecnici competenti o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Valcalepio» rosso non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Valcalepio» bianco non deve essere superiore a q.li 90 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ed invecchiamento obbligatorio debbono essere effettuate nel territorio amministrativo di tutti i comuni anche se solo parzialmente compresi nella zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare al vino « Valcalepio » rosso una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,5 e al vino « Valcalepio » bianco una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Il vino « Valcalepio » rosso deve essere sottoposto ad un periodo d'invecchiamento obbligatorio di due anni di cui almeno uno in fusti di legno. Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di vendemmia.

Art. 6.

I vini « Valcalepio » all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) « Valcalepio » rosso:

colore: rosso rubino più o meno carico con riflessi tendenti al granato;
odore: profumo etereo intenso gradevole e caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, persistente;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12;
acidità totale minima: 5 %;
estratto secco netto minimo: 24 ‰.

b) « Valcalepio » bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
acidità totale minima: 4,5 %;
estratto secco netto minimo: 18 ‰.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

I contenitori di capacità non superiore a litri 5 contenenti vini « Valcalepio » di cui al presente disciplinare debbono essere per quanto riguarda l'abbigliamento consoni ai tradizionali caratteri dei vini di pregio; pertanto, dovranno essere chiusi con tappo di sughero e le bottiglie dovranno essere di tipo bordolese o borgognona per il vino rosso e di tipo bordolese o renana per il vino bianco. Tali disposizioni, tuttavia, non sono obbligatorie per capacità non superiori a cc. 250.

Sulle bottiglie contenenti il vino « Valcalepio » rosso deve sempre figurare, veritiera e documentabile, l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, poderi, zone e località comprese nella zona delimitata nell'art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

(1378)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di cinque punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 7-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Patrassi & Domini, in Arezzo, via Bottego n. 29, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 7-AR », ha dichiarato che cinque punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Arezzo.

(1679)

Smarrimento di otto punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 27-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « O.M.A. » di Achilli Maria Adalgisa, con sede in Arezzo, via P. Teodosio n. 6, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 27-AR », ha dichiarato che otto punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Arezzo.

(1680)

Smarrimento di un punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 37-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Galgani Alberto, con sede in Arezzo, via Ponte Chiasso n. 446, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 37-AR », ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Arezzo.

(1681)

Smarrimento di un punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 40-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio-decreto legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Sbragi Giuseppe, con sede in Foiano della Chiana (Arezzo), via Gioco al Pallone n. 68, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 40-AR », ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Arezzo.

(1682)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1975, registro n. 12 Industria, foglio n. 326, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dall'ing. Carani Crescenzio avverso la delibera del consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottata nella seduta del 5 dicembre 1973, riguardante la mancata promozione del ricorrente alla qualifica di dirigente superiore.

(1738)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1975, registro n. 12 Industria, foglio n. 325, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dall'ing. Carani Crescenzio avverso i provvedimenti del consiglio di amministrazione del Ministero delll'industria, del commercio e dell'artigianato adottati nelle sedute del 14 giugno 1973 e 28 giugno 1973 riguardanti l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore al dott. Bongiorno Paolo e la mancata promozione alla qualifica predetta del ricorrente.

(1739)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1975, registro n. 98 Istruzione, foglio n. 227, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 10 ottobre 1970 dalla professoressa Riccardi Raffaella, avverso la decisione n. 282 del 19 giugno 1970, adottata dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Bari.

(1645)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 29

Media dei titoli del 12 febbraio 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	95,775
Redimibile 3,50 % 1934 .	95,550
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,600
» 5 % (Ricostruzione)	97,450
» 5 % (Riforma fondiaria) .	92,90
» 5 % (Città di Trieste) .	93,375
» 5 % (Beni esteri) .	91,750
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,025
» 5,50 % » » 1968-83	82,625
» 5,50 % » » 1969-84	81,175
» 6 % » » 1970-85	83,450
» 6 % » » 1971-86	82,650
» 6 % » » 1972-87	81,550
» 9 % » » 1975	98,550
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,35
» » » 5,50 % 1976 .	100,75
» » » 5 % 1977 .	99,90
» » » 5,50 % 1977 .	100,50
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) .	96,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,175
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	91,175
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	86,725
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,750
» poliennali 7 % 1978 .	95,675
» » 9 % 1979	98,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 Mod. 241 D.P. — Data: 14 maggio 1962. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Cremona. — Intestazione: Gaboardi Ambrogio, nato a Cingia de' Botti (Cremona) il 25 novembre 1904. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 7. — Capitale L. 195.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(1571)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Massa Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1976, la provincia di Massa Carrara viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.880.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(840/M)

Autorizzazione al comune di Seclì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1976, il comune di Seclì (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.161.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(777/M)

Autorizzazione al comune di Santa Cesarea Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1976, il comune di Santa Cesarea Terme (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.621.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(778/M)

Autorizzazione al comune di San Donato di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1976, il comune di San Donato di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.438.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(779/M)

Autorizzazione al comune di Salve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1976, il comune di Salve (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.681.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(780/M)

Autorizzazione al comune di Racale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1976, il comune di Racale (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 127.229.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(781/M)

Autorizzazione al comune di Otranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1976, il comune di Otranto (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.186.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad affettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(782/M)

Autorizzazione al comune di Novoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1976, il comune di Novoli (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 195.715.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad affettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(783/M)

Autorizzazione al comune di Montesano Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1976, il comune di Montesano Salentino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.371.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(784/M)

Autorizzazione al comune di Melpignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1976, il comune di Melpignano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.655.000, per la copertura del disavanzo economico del del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(785/M)

Autorizzazione al comune di Diso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1976, il comune di Diso (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 41.668.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(786/M)

Autorizzazione al comune di Caprarica di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1976, il comune di Caprarica di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.938.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(787/M)

Autorizzazione al comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1976, il comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.096.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(788/M)

Autorizzazione al comune di Trasacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1976, il comune di Trasacco (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(789/M)

Autorizzazione al comune di Tione degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1976, il comune di Tione degli Abruzzi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.154.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(790/M)

Autorizzazione al comune di San Benedetto in Perillis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1976, il comune di San Benedetto in Perillis (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.428.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(791/M)

Autorizzazione al comune di Prezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1976, il comune di Prezza (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.293.000, per la copertura del disavanzo economico del del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(792/M)

Autorizzazione al comune di Gagliano Aterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1976, il comune di Gagliano Aterno (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.044.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(793/M)

Autorizzazione al comune di Ruvo del Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Ruvo del Monte (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(794/M)

Autorizzazione al comune di Motta d'Affermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1976, il comune di Motta d'Affermo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(795/M)

Autorizzazione al comune di Moio Alcantara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1976, il comune di Moio Alcantara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(796/M)

Autorizzazione al comune di Mistretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1976, il comune di Mistretta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 210.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(797/M)

Autorizzazione al comune di Militello Rosmarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1976, il comune di Militello Rosmarino (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(798/M)

Autorizzazione al comune di Merì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1976, il comune di Merì (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(799/M)

Autorizzazione al comune di Basicò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1976, il comune di Basicò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(800/M)

Autorizzazione al comune di Lettomanoppello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Lettomanoppello (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.797.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(801/M)

Autorizzazione al comune di Nova Siri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Nova Siri (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 189.138.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(802/M)

Autorizzazione al comune di Acate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1976, il comune di Acate (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 263.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(803/M)

Autorizzazione al comune di Taormina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1976, il comune di Taormina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 620.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(804/M)

Autorizzazione al comune di Noepoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Noepoli (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.992.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(805/M)

Autorizzazione al comune di Muro Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Muro Lucano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 302.538.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(806/M)

Autorizzazione al comune di Spoltore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Spoltore (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.866.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(807/M)

Autorizzazione al comune di Vaglio Basilicata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Vaglio Basilicata (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.188.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(808/M)

Autorizzazione al comune di San Martino d'Agri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di San Martino d'Agri (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.815.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(809/M)

Autorizzazione al comune di Ruoti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Ruoti (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.189.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(810/M)

Autorizzazione al comune di Rivello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Rivello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.761.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(811/M)

Autorizzazione al comune di Samo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Samo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(826/M)

Autorizzazione al comune di Roghudi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Roghudi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.010.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(827/M)

Autorizzazione al comune di Rizziconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Rizziconi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 336.023.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(828/M)

Autorizzazione al comune di Monasterace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Monasterace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.932.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(829/M)

Autorizzazione al comune di Melito di Porto Salvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 713.341.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(830/M)

Autorizzazione al comune di Sasso di Castalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1976, il comune di Sasso di Castalda (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.271.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(831/M)

Autorizzazione al comune di Torano Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Torano Nuovo (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.949.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(832/M)

Autorizzazione al comune di Penna Sant'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Penna Sant'Andrea (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.299.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(833/M)

Autorizzazione al comune di Nereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Nereto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.030.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(834/M)

Autorizzazione al comune di Martinsicuro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Martinsicuro (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.577.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(835/M)

Autorizzazione al comune di Isola del Gran Sasso d'Italia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.784.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(836/M)

Autorizzazione al comune di Cellino Attanasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Cellino Attanasio (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.803.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(837/M)

Autorizzazione al comune di Torricella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Torricella (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.801.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(838/M)

Autorizzazione al comune di Monteparano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Monteparano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.882.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(839/M)

Autorizzazione al comune di Rapone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Rapone (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.925.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(812/M)

Autorizzazione al comune di Palazzo San Gervasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Palazzo San Gervasio (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 335.499.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(813/M)

Autorizzazione al comune di Laganadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Laganadi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.335.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(814/M)

Autorizzazione al comune di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Gerace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.383.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(815/M)

Autorizzazione al comune di Feroleto della Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Feroleto della Chiesa (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.643.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(816/M)

Autorizzazione al comune di Cinquefrondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 364.665.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(817/M)

Autorizzazione al comune di Casignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Casignana (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.219.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(818/M)

Autorizzazione al comune di Careri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Careri (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.008.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(819/M)

Autorizzazione al comune di Benestare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Benestare (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.333.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(820/M)

Autorizzazione al comune di Ardore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Ardore (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 198.465.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(821/M)

Autorizzazione al comune di Carosino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Carosino (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.409.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(822/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Ilario dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Sant'Ilario dello Ionio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.095.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(823/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 191.416.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(824/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Morgeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, il comune di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 147.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(825/M)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso nazionale per l'ideazione e l'esecuzione di opere d'arte da sistemare nell'ambito dei nuovi istituti biologici dell'Università di Ferrara.

Art. 1.
Indicazione di concorso

L'Università degli studi di Ferrara, in applicazione della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con la legge 3 marzo 1960, n. 237, bandisce un concorso fra gli artisti italiani per l'ideazione e l'esecuzione di opere d'arte come appresso indicate, a corredo dei nuovi istituti biologici, il cui progetto è stato approvato dal provveditorato regionale alle opere pubbliche dell'Emilia e Romagna con decreto n. 28287 del 7 dicembre 1970.

Art. 2.
Descrizione delle opere

Il concorso ha per oggetto la sistemazione, a mezzo di interventi murari, plastici e di verde, formanti un complesso unitario, dell'accesso (pedonale) agli istituti, da via Fossato di Mortara, e più precisamente la zona contrassegnata con la lettera *D* nella planimetria d'insieme 1:500.

Si avverte che è prevista a cura dell'università la demolizione dei vecchi edifici e la rimozione dei prefabbricati che sorgono attualmente nel perimetro interessato.

La sistemazione da ideare ed eseguire a cura dell'artista dovrà comprendere:

a) pavimentazioni decorative (con materiali adatti all'esterno e formanti eventuali disegni) per il transito dall'ingresso stradale agli istituti, secondo la direttrice indicata in planimetria;

b) sistemazione del giardino, con l'impiego degli elementi che l'artista riterrà più opportuni, come muretti, panchine, zone pavimentate di sosta, eventuali specchi d'acqua (preferibilmente in fregio al percorso di accesso agli istituti), elementi di illuminazione;

c) provvista e messa a dimora (previa opportuna preparazione del terreno) di piante della specie, forma e dimensioni che l'artista crederà di suggerire per la realizzazione del giardino.

Le opere di cui ai precedenti punti *a*), *b*) e *c*) dovranno formare un insieme organico, caratterizzante lo spazio compreso fra gli edifici degli istituti.

Art. 3.

E' lasciata ampia libertà di soluzione sia formale che concettuale nella realizzazione del complesso.

Il vincitore sarà tenuto a provvedere in concreto all'esecuzione del lavoro, fornendo le opere e facendo eseguire a sue spese tutto quanto previsto per la realizzazione del progetto, come scavi, movimenti di terra, semine, forniture e piantagioni di alberi e cespugli, impianti idrici ed elettrici, oltre alle opere varie che potranno comprendere, opere murarie, plastiche, musive, ecc.

Si precisa inoltre che almeno una parte delle piante poste a dimora, dovrà essere di « pronto effetto ».

La somma disponibile per la creazione ed esecuzione delle opere, oggetto del presente concorso, e di L. 18.252.420 (dicons lire diciottomilioniduecentocinquantaduemilaquattrocentoventi).

Tale somma è comprensiva sia del compenso dovuto per l'esecuzione delle opere d'arte, sia di tutte le spese inerenti alla esecuzione e provvista dei materiali e mezzi d'opera, nonchè di tutti gli eventuali oneri fiscali e di natura diversa inerenti agli stessi. Resta esclusa l'I.V.A.

Sull'importo globale previsto verrà trattenuto il 2% a favore dell'Ente nazionale assistenza alle belle arti, a norma dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717.

Art. 4.
Elaborati richiesti

Ogni artista potrà concorrere con una o più soluzioni per il complesso di cui al precedente art. 2. La presentazione di ciascuna soluzione dovrà essere effettuata mediante i seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa dei particolari tecnici del progetto e delle modalità con cui l'artista intende realizzare l'opera. Tale relazione dovrà comprendere un elenco di ciò che farà parte dell'opera compiuta, dichiarando esplicitamente per ogni cosa ed oggetto, le sue caratteristiche qualitative e dimensionali;

b) tutti quegli elaborati che l'artista riterrà utili per illustrare esaurientemente la soluzione proposta.

Art. 5.

Gli elaborati dovranno essere accuratamente protetti e imballati, portanti l'indicazione « Concorso per le opere d'arte dei nuovi istituti biologici dell'Università di Ferrara » ed essere contrassegnati da un motto e da un numero, i quali saranno riprodotti sul fronte di una busta sigillata con ceralacca, contenente i documenti di cui al successivo art. 6.

Gli elaborati e la busta sigillata dovranno pervenire, a cura, spese e rischio dei concorrenti, all'Università degli studi di Ferrara, via Savonarola, 9, entro le ore 18 del novantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando. *Il termine non sarà prorogabile.*

Gli elaborati che dovessero pervenire all'università dopo il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione, e saranno trattenuti a disposizione degli autori fino al trentesimo giorno dalla chiusura del concorso. Decorsa tale scadenza, l'università non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 6.

Le buste sigillate a corredo degli elaborati dovranno contenere i seguenti documenti:

a) un foglio recante il motto e il numero, nonchè il nome, cognome e domicilio del concorrente (o, in caso di gruppo, dei singoli componenti il gruppo, e del membro designato a rappresentare il gruppo stesso nei rapporti con l'amministrazione;

b) certificato di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) dichiarazione in carta da bollo da cui risulti che l'artista accetta pienamente tutte le condizioni contenute nel presente bando e, in particolar modo, le clausole indicate nell'art 12, clausole delle quali il concorrente dovrà fare espressa accettazione, richiamandole nella dichiarazione.

Art. 7.

Gli elaborati verrano esaminati e giudicati da una commissione formata secondo le disposizioni delle citate leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237.

La commissione giudicatrice deciderà validamente con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri più uno, e a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Nell'esprimere il proprio giudizio, la commissione dovrà tenere in massimo conto le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'opera dovrà essere eseguita. Il giudizio della commissione è inappellabile.

La commissione formerà la graduatoria degli elaborati, con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

La commissione aprirà soltanto la busta dell'elaborato dichiarato vincitore. Qualora, a insindacabile giudizio della commissione, nessuno degli elaborati presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva ampia facoltà di provvedere mediante ulteriore concorso, da bandire eventualmente anche per opere diverse dal presente bando.

Art. 8.

L'esito del concorso sarà reso noto mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, *e ne sarà data notizia alla stampa.*

L'artista presentatore degli elaborati vincitori dovrà ritenersi compensato con l'affidamento dell'esecuzione dell'opera. L'amministrazione universitaria acquisterà con il pagamento del corrispettivo la piena ed esclusiva proprietà dell'opera, della quale non potranno essere riprodotti altri esemplari.

Art. 9.

Gli elaborati non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'esito del concorso.

Decorso tale termine l'amministrazione universitaria non risponderà degli elaborati non ritirati e procederà al loro disfacimento. Quelli prescelti rimarranno invece di proprietà dell'amministrazione.

Art. 10.

La decisione della commissione giudicatrice sarà comunicata personalmente al vincitore con l'invito a sottoscrivere l'apposita lettera di impegno, di cui all'allegato *A* del presente bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, scaduto il quale l'amministrazione universitaria potrà ritenersi sciolta da ogni impegno verso il vincitore stesso.

Art. 11.

La liquidazione del compenso stabilito avverrà in due soluzioni e precisamente con versamento dei 9/10 ad opera eseguita e col saldo di 1/10 dopo regolare collaudo ed il nulla osta da parte della sovrintendenza alle gallerie e ciò ai sensi dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni.

Art. 12.

Il concorrente o il gruppo di concorrenti dovrà espressamente accettare le seguenti clausole con la dichiarazione sottoscritta:

a) nel caso che il giudizio di preferenza dato dalla commissione non sia assoluto, ma subordinato a modifiche non sostanziali, il concorrente esecutore del progetto ritenuto migliore nel complesso delle sue caratteristiche, sara invitato a trattare per le eventuali correzioni.

La modificata rappresentazione artistica non potrà dar luogo a richiesta di compenso di sorta;

b) il giudizio della commissione è definitivo ed insindacabile;

c) il concorrente dichiara di accettare il compenso di L. 18.252.420 escluso I.V.A. stabilito per l'esecuzione e collocamento in sito dell'opera, ritenendolo pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificate nella lettera d'impegno. A tal fine dichiara di aver preso visione, personalmente e tramite disegni, del luogo dove dovrà essere collocato il manufatto artistico e le opere complementari e di aver valutato l'entità dei lavori necessari per la definitiva esecuzione e posa in opera del medesimo.

Ferrara, addì 2 settembre 1975

Il rettore: Rossi

ALLEGATO *A*

Al magnifico rettore
dell'Università degli studi di Ferrara

OGGETTO: Lettera d'impegno - Lavori di esecuzione di opere d'arte destinate alla decorazione del complesso dei nuovi istituti biologici dell'Università di Ferrara, siti in via Fossato di Mortara.

Il sottoscritto . . . si obbliga con la presente lettera d'impegno ad eseguire e a far eseguire (segue descrizione dell'opera e dei lavori inerenti) in conformità al progetto presentato e accettato dall'ente, per il prezzo a corpo di lire 18.252.420 esclusa I.V.A., ma compresa la trattenuta del 2 % a favore dell'Ente nazionale assistenza alle belle arti, a norma dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717.

Il sottoscritto si obbliga altresì ad osservare tutte le modalità contenute nel bando di concorso e quelle che durante il corso dei lavori gli verranno indicate dalla direzione lavori, alla osservanza delle disposizioni dei regolamenti e delle vigenti leggi per l'esecuzione dei lavori in oggetto, nonchè all'osservanza per quanto applicabili, di tutte le disposizioni contenute nel capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici (decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063).

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati, l'esecuzione vera e propria dell'opera, i materiali, gli operai e le opere provvisionali occorrenti per la protezione dell'opera stessa fino alla consegna, l'immagazzinaggio, ogni trasporto e gli spostamenti in cantiere, le assicurazioni operai, nonchè qualsiasi onere necessario per dare il lavoro completamente ultimato ed in perfetto stato di conservazione.

Il sottoscritto artista si impegna inoltre ad assistere di persona all'esecuzione dei lavori.

Il sottoscritto si impegna ad ultimare l'opera nel termine di giorni 120 (centoventi) dalla data della presente che tiene luogo di verbale di consegna ed accetta una penale di L. 10.000 (diecimila) per ogni giorno di ritardo.

Dichiara di accettare le seguenti modalità di pagamento:

i 9/10 della somma ad opera eseguita;

1/10 della somma, a saldo, ad avvenuto collaudo da parte della sovrintendenza alle gallerie.

Tutte le spese dipendenti dalla presente lettera d'impegno sono a carico esclusivo del sottoscritto artista.

. . ., addì . . . . . .

L'artista

. . . .

(1576)

Concorso nazionale per l'ideazione e l'esecuzione di opere d'arte da sistemare nel nuovo istituto di chimica e aule dell'Università di Ferrara.

Art. 1.
Indicazioni di concorso

L'Università degli studi di Ferrara, in applicazione della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con la legge 3 marzo 1960, n. 237, bandisce un concorso fra gli artisti italiani per l'ideazione e l'esecuzione di opere d'arte come appresso indicate, a corredo del nuovo istituto di chimica ed aule, il cui progetto è stato approvato dal provveditorato regionale alle opere pubbliche dell'Emilia e Romagna con decreto n. 28286 del 7 dicembre 1970.

Art. 2.
Oggetti del concorso

Sono previste due gare distinte, aventi gli oggetti appresso indicati:

Gara n. 1.

La gara n. 1 ha per oggetto la sistemazione a mezzo di interventi murari, plastici e di verde, aventi carattere decorativo, di zone esterne nel complesso edilizio relativo all'istituto di chimica e aule di cui al precedente art. 1.

Gli interventi da prevedere sono:

1) Sistemazione degli spazi liberi adiacenti all'ingresso principale.

Tale sistemazione dovrà riguardare in primo luogo il piazzale su cui prospetta l'atrio vetrato d'ingresso (zona contrassegnata con la lettera *A* nella planimetria d'insieme 1:500) e comprenderà sia le superfici di calpestio, da pavimentarsi con la formazione di disegni decorativi mediante l'impiego di materiali resistenti all'esterno, sia una integrazione di tali superfici con l'inserimento di elementi volumetrici (rialzi da usare come sedili o panchine, muretti, ripiani a differenti livelli e gradini, o anche interventi plastici propriamente detti), sia elementi di illuminazione.

In secondo luogo è da prevedere un'adeguata sistemazione del verde circostante (zona contrassegnata con la lettera *B* nella planimetria d'insieme 1:500) strettamente integrata col piazzale (anche con inserimenti di tappeto erboso o di piante nelle zone pavimentate) in modo da formare un tutto armonico, che tenga in debito conto la cornice architettonica esistente.

2) Sistemazione della superficie cortiliva antistante la sala studenti (zona contrassegnata con la lettera *C* nella planimetria d'insieme 1:500).

Tale superficie dovrà essere sistemata con superfici prevalentemente pavimentate (anche con disegni decorativi realizzati con materiali resistenti all'esterno) e con inserimenti sia plastici sia di verde, in modo da creare una zona di soggiorno all'aperto, e di collegamento fra gli spazi interni e l'antistante

giardino, con gli stessi criteri di cui è fatto cenno al precedente punto 1), tenendo però presente la prevalente funzione di sosta anzichè di transito.

E' lasciata ampia libertà di soluzione sia formale che concettuale nella realizzazione del complesso.

Il vincitore sarà tenuto a provvedere in concreto all'esecuzione del lavoro, fornendo le opere e facendo eseguire a sue spese tutto quanto previsto per la realizzazione del progetto, come scavi, movimenti di terra, semine, forniture e piantagioni di alberi e cespugli, impianti idrici ed elettrici, oltre alle opere varie che potranno comprendere, opere murarie, plastiche, musive, ecc.

Si precisa, inoltre, che almeno una parte delle piante poste a dimora, dovrà essere di « pronto effetto ».

La somma disponibile per la creazione ed esecuzione delle opere oggetto della presente gara n. 1 è di L. 13.430.000.

Tale somma è comprensiva sia del compenso dovuto per l'esecuzione delle opere d'arte, sia di tutte le spese inerenti all'esecuzione e provvista dei materiali e mezzi d'opera, nonchè di tutti gli eventuali oneri fiscali e di natura diversa inerenti agli stessi. Resta esclusa l'I.V.A.

Sull'importo globale previsto verrà trattenuto il 2% a favore dell'Ente nazionale assistenza belle arti, a norma dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717.

Gara n. 2.

La gara n. 2 ha per oggetto l'esecuzione e posa in opera di due cancellate artistiche negli ingressi a piano terra dell'istituto di chimica.

Tali cancellate saranno da collocarsi nei punti indicati con linea tratteggiata nella planimetria d'insieme 1:500.

E' lasciata ampia libertà al concorrente per ciò che riguarda le soluzioni formali da adottarsi, tenendo tuttavia presente l'opportunità che le cancellate interessino completamente la larghezza e l'altezza del vano dove saranno collocate, e che risultino di agevole agibilità per l'ampiezza dell'apertura e per i sistemi di chiusura e bloccaggio.

Il vincitore sarà tenuto a provvedere in concreto all'esecuzione delle due cancellate e alla loro collocazione in opera, compresa l'assistenza muraria completa di materiali e mano d'opera, serrature, chiavi e quant'altro.

La somma disponibile per la fornitura e posa come sopra e di complessive L. 4.000.000 (quattromilioni).

Tale somma è comprensiva sia del compenso dovuto per l'esecuzione delle opere d'arte, sia di tutte le spese inerenti alla esecuzione e provvista dei materiali e mezzi d'opera, nonchè di tutti gli eventuali oneri fiscali e di natura diversa inerenti agli stessi. Resta esclusa l'I.V.A.

Sull'importo globale previsto verrà trattenuto il 2% a favore dell'Ente nazionale assistenza belle arti, a norma dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717.

Art. 3.

Elaborati richiesti

Ogni artista potrà concorrere con una o più soluzioni per ciascuna delle due gare di cui al precedente art. 2. La presentazione di ciascuna soluzione dovrà essere effettuata mediante i seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa dei particolari tecnici del progetto e delle modalità con cui l'artista intende realizzare l'opera. Tale relazione dovrà comprendere un elenco di ciò che farà parte dell'opera compiuta, dichiarando esplicitamente per ogni cosa ed oggetto, le sue caratteristiche qualitative e dimensionali;

b) tutti quegli elaborati che l'artista riterrà utili per illustrare esaurientemente la soluzione proposta.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno essere accuratamente protetti e imballati, portanti l'indicazione « Concorso per le opere d'arte del nuovo istituto di chimica e aule dell'Università di Ferrara - Gara n. 1 oppure Gara n. 2 », ed essere contrassegnati da un motto e da un numero i quali saranno riprodotti sul fronte di una busta sigillata con ceralacca, contenente i documenti di cui al successivo art. 5.

Gli elaborati e la busta sigillata dovranno pervenire, a cura, spese e rischio dei concorrenti, all'Università degli studi di Ferrara, via Savonarola, 9, entro le ore 18 del novantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando. Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'università dopo il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione, e saranno trattenuti a disposizione degli autori fino al trentesimo giorno dalla chiusura del concorso. Decorsa tale scadenza, l'università non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Le buste sigillate a corredo degli elaborati dovranno contenere i seguenti documenti:

a) un foglio recante il motto e il numero, nonchè il nome, cognome e domicilio del concorrente (o, in caso di gruppo, dei singoli componenti il gruppo, e del membro designato a rappresentare il gruppo stesso nei rapporti con l'amministrazione;

b) certificato di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) dichiarazione in carta da bollo da cui risulti che l'artista accetta pienamente tutte le condizioni contenute nel presente bando e, in particolar modo, le clausole indicate nell'art. 11, clausole delle quali il concorrente dovrà fare espressa accettazione, richiamandole nella dichiarazione.

Art. 6.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione formata secondo le disposizioni delle citate leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237.

La commissione giudicatrice deciderà validamente con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri più uno, e a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Nell'esprimere il proprio giudizio, la commissione dovrà tenere in massimo conto le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'opera dovrà essere collocata. Il giudizio della commissione è inappellabile.

La commissione formerà la graduatoria degli elaborati, con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

La commissione aprirà soltanto la busta dell'elaborato dichiarato vincitore. Qualora, a insindacabile giudizio della commissione, nessuno degli elaborati presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva ampia facoltà di provvedere mediante ulteriore concorso, da bandire eventualmente anche per opere diverse dal presente bando.

Art. 7.

L'esito del concorso sarà reso noto mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e ne sarà data notizia alla stampa.

Gli artisti presentatori degli elaborati vincitori dovranno ritenersi compensati con l'affidamento dell'esecuzione delle opere. L'amministrazione universitaria acquisterà con il pagamento del corrispettivo la piena ed esclusiva proprietà delle opere, delle quali non potranno essere riprodotti altri esemplari.

Art. 8.

Gli elaborati non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'esito del concorso.

Decorso tale termine l'amministrazione universitaria non risponderà degli elaborati non ritirati e procederà al loro disfacimento. Quelli prescelti rimarranno invece di proprietà dell'amministrazione.

Art. 9.

La decisione della commissione giudicatrice sarà comunicata personalmente al vincitore con l'invito a sottoscrivere l'apposita lettera di impegno, di cui all'allegato *A* del presente bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, scaduto il quale l'amministrazione universitaria potrà ritenersi sciolta da ogni impegno verso il vincitore stesso.

Art. 10.

La liquidazione del compenso stabilito avverrà in due soluzioni e precisamente col versamento dei 9/10 ad opera eseguita e col saldo di 1/10 dopo regolare collaudo ed il nulla osta da parte della sovrintendenza alle gallerie e ciò ai sensi dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni.

Art. 11.

Il concorrente o il gruppo di concorrenti dovrà espressamente accettare le seguenti clausole con la dichiarazione sottoscritta:

a) nel caso che il giudizio di preferenza dato dalla commissione non sia assoluto, ma subordinato a modifiche non sostanziali, il concorrente esecutore del progetto ritenuto migliore nel complesso delle sue caratteristiche, sarà invitato a trattare per le eventuali correzioni.

La modificata rappresentazione artistica non potrà dar luogo a richiesta di compenso di sorta;

b) il giudizio della commissione è definitivo ed insindacabile;

c) il concorrente dichiara di accettare il compenso di L. 13.430.000 per la prima gara e di L. 4.000.000 per la seconda gara, escluso I.V.A. stabilito per l'esecuzione e collocamento in sito dell'opera, ritenendolo pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificate nella lettera d'impegno. A tal fine dichiara di aver preso visione, personalmente e tramite disegni, del luogo dove dovrà essere collocato il manufatto artistico e le opere complementari e di avere valutato l'entità dei lavori necessari per la definitiva esecuzione e posa in opera del medesimo.

Ferrara, addì 2 settembre 1975

Il rettore: Rossi

Allegato *A*

Al magnifico rettore
dell'Università degli studi di Ferrara

Oggetto: Lettera d'impegno - Lavori di esecuzione di opere d'arte destinate alla decorazione del complesso nuovo istituto di chimica ed aule dell'Università di Ferrara, sito in via Fossato di Mortara - Via Luigi Borsari.

Il sottoscritto . . . si obbliga con la presente lettera d'impegno ad eseguire e a far eseguire (segue descrizione dell'opera e dei lavori inerenti) in conformità al progetto presentato e accettato dall'ente, per il prezzo a corpo di L. 13.430.000 per la gara n. 1 e di L. 4.000.000 per la gara n. 2 esclusa I.V.A., ma compresa la trattenuta del 2 % a favore dell'Ente nazionale assistenza alle belle arti, a norma dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717.

Il sottoscritto si obbliga altresì ad osservare tutte le modalità contenute nel bando di concorso e quelle che durante il corso dei lavori gli verranno indicate dalla direzione lavori, all'osservanza delle disposizioni dei regolamenti e delle vigenti leggi per l'esecuzione dei lavori in oggetto, nonchè all'osservanza per quanto applicabili, di tutte le disposizioni contenute nel capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici (decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063).

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati: l'esecuzione vera e propria dell'opera, i materiali, gli operai e le opere provvisionali occorrenti per la protezione dell'opera stessa fino alla consegna, l'immagazzinaggio, ogni trasporto e gli spostamenti in cantiere, le assicurazioni operai, nonchè qualsiasi onere necessario per dare il lavoro completamente ultimato ed in perfetto stato di conservazione.

Il sottoscritto artista si impegna inoltre ad assistere di persona all'esecuzione dei lavori.

Il sottoscritto si impegna ad ultimare l'opera nel termine di giorni 120 (centoventi) dalla data della presente che tiene luogo di verbale di consegna ed accetta una penale di L. 10.000 (diecimila) per ogni giorno di ritardo.

Dichiara di accettare le seguenti modalità di pagamento:

i 9/10 della somma ad opera eseguita;

1/10 della somma, a saldo, ad avvenuto collaudo da parte della sovrintendenza alle gallerie.

Tutte le spese dipendenti dalla presente lettera d'impegno sono a carico esclusivo del sottoscritto artista.

addì

L'artista

(1577)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella C).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1975, n. 3240, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella *C*), bandito con decreto ministeriale 7 maggio 1975, n. 3123;

Considerato che il prof. D'Atri Maria Luigia in Attanasio, membro della citata commissione, è impossibilitato ad assolvere il predetto incarico per motivi di lavoro;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Carnevale Mario, libero docente di onde elettromagnetiche presso l'Università di Roma, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella *C*), bandito con decreto ministeriale 7 maggio 1975, n. 3123, in sostituzione del prof. D'Atri Maria Luigia in Attanasio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 28 ottobre 1975

Il Ministro: Orlando

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *gennaio* 1976
Registro n. 1 *Poste, foglio n.* 268

(1773)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità ospedaliera a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 1974, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità ospedaliera a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1971-72;

Accertato che i dati anagrafici relativi al dott. Busato Giannino, incluso al n. 23 della graduatoria sono stati erroneamente indicati, in quanto lo stesso è nato a « Casier (Treviso) il 21 agosto 1934 » e non a « Casier (Treviso) il 31 agosto 1934 »;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 23 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità ospedaliera a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1971-72, approvata con decreto ministeriale 15 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 dell'11 marzo 1974, leggasi « Busato Giannino, nato a Casier (Treviso) il *21 agosto 1934* » anzichè « Busato Giannino, nato a Casier (Treviso) il *31 agosto 1934* ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1975

Il Ministro: Gullotti

(1650)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 3880 del 27 giugno 1975, con cui si è provveduto alla dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1971, ed alla assegnazione delle relative sedi;

Considerato che, a seguito di rinunzia del vincitore e dei candidati successivamente interpellati, la condotta medica del comune di Trecastagni deve essere conferita al dott. Profeta Natale, undicesimo nella graduatoria generale di merito;

Considerato che il dott. Profeta con dichiarazione in data 24 gennaio 1976, ha accettato in conferimento della condotta medica di cui trattasi;

Visti i propri decreti numeri 3879 e 3880 del 27 giugno 1975;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23, 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Profeta Natale, nato a Mirabella Imbaccari il 4 aprile 1928, è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Trecastagni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della regione Sicilia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 2 febbraio 1976

Il medico provinciale: GALIA

(1710)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Commisione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello vacante nel comune di L'Aquila.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 915/XXV.10, del 1° agosto 1974, reso esecutivo dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzo con provvedimento n. 2709/2568, del 19 settembre 1974, con il quale veniva indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello, vacante presso il comune di L'Aquila;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni pervenute dagli organi ed uffici competenti;

Visto il decreto del medico provinciale di L'Aquila numero 1649/5, del 16 ottobre 1975, esecutivo nei modi di legge, con cui si è provveduto alla nomina del componente ex lettera *d*) dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 24 ottobre 1973, n. 37;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in epigrafe è nominata ed è composta come segue:

Presidente:

De Marco prof. Giuseppe, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Lalli dott. Giuliano, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la prefettura di L'Aquila;

Cicchini dott. Italo, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;

Romagnoli prof. Aldo, docente di patologia e clinica medica della facoltà di medicina veterinaria, Università di Pisa;

Catellani prof. Giorgio, docente di ispezione delle carni e degli alimenti di origine animale, della facoltà di medicina veterinaria, Università di Napoli, scelto su terna proposta dallo ordine dei medici veterinari della provincia di L'Aquila;

Appolloni dott. Alessandro, direttore del pubblico macello di Avezzano.

Segretario:

Della Gatta dott. Gaetano, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice avrà sede in L'Aquila ed inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura di L'Aquila ed all'albo pretorio del comune di L'Aquila.

L'Aquila, addì 20 novembre 1975

Il veterinario provinciale: STEFONI

(1328)

OSPEDALE «S. MARIA GORETTI» DI LATINA

Concorso ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Latina.

(1840)

OSPEDALE «M. MARINI» DI MAGLIANO SABINA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ortopedico;

un posto di aiuto ostetrico;

un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Magliano Sabina (Rieti) - tel. 91548-9.

(1776)

OSPEDALE «V. EMANUELE III» DI MONSELICE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente del servizio autonomo di pronto soccorso e accettazione;

un posto di aiuto e due posti di assistente della sezione aggregata di emodialisi;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del servizio di rianimazione;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 28 febbraio 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Monselice (Padova).

(1844)

OSPEDALE CIVILE DI STIGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 2 febbraio 1976, n. 20, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente il laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di medicina generale;

due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Stigliano (Matera) - tel. 661012-16.

(1714)

Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 2 febbraio 1976, n. 22, sono indetti concorsi riservati, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Stigliano (Matera) - tel. 661012-16.

(1715)

OSPEDALE CIVILE «S. ANTONIO» DI S. DANIELE DEL FRIULI

Concorso ad un posto di aiuto psichiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, ad un posto di aiuto psichiatra.

Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall'A.N.U.L. 23 giugno 1974, oltre alle altre indennità di legge e di regolamento.

Requisiti specifici: età non superiore a 47 anni, fatta eccezione per i sanitari di ruolo ospedalieri ed universitari; laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all'esercizio della professione; specializzazione in psichiatria o in neuropsichiatria o in altre discipline equivalenti dichiarate tali dal decreto ministeriale 20 ottobre 1971; aver prestato servizio in cliniche o in ospedali psichiatrici o in centri di igiene mentale per almeno un triennio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(1838)

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(1839)

OSPEDALE CIVILE DI CAVARZERE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di aiuto anestesista;

un posto di assistente della sezione di pediatria;

un posto di assistente di laboratorio;

un posto di assistente del centro trasfusionale;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione medica;

un posto di assistente del pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cavarzere (Venezia) - tel. 51601-51191.

(1775)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760420)